



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

denominata **LIBERO CONSORZIO COMUNALE**

Settore VII - Viabilità

OGGETTO: Servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromessi dagli incidenti stradali, mediante la pulitura e/o la bonifica della carreggiata e delle sue pertinenze.

CAPITOLATO D'ONERI

Aggiornamento 29/04/2015

Il Progettista e Rup
(*Dr. geom. Emanuele Criscione*)

Il Dirigente
(*Dr. ing. Carlo Sinatra*)

TITOLO I° - FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Capo I° - Disposizioni generali

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente, interessate da incidenti stradali anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso e ricomprende le attività di ripristino come di seguito specificate.

Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Ai fini di cui alla presente procedura si definisce:

- *“servizio di ripristino”* attività di ripristino in situazione di emergenze e successivo eventuale ripristino dello stato dei luoghi mediante riparazione dei danni alla sede stradale e sue pertinenze;
- *“servizio di ripristino post incidente”* - l'attività, esplicita in situazione di emergenza, di ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale mediante uno o più operazioni e/o il ripristino della segnaletica, dei dispositivi di protezione e/o delle pertinenze alla strada indispensabili per garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;
- *“servizio di ripristino stato dei luoghi”* – l'attività di ripristino dello stato dei luoghi della sede stradale e/o delle sue pertinenze danneggiati a seguito di incidente mediante riparazione dei danni alle strutture, agli impianti, opere d'arti, segnaletica stradale, nonché di ogni altra opera complementare alla strada;
- *“strada”* - area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, c. 1, del D. Lgs. n° 285/92);
- *“pertinenze”* aree o manufatti a servizio della sede stradale quali, scarpate, trincee, relitti, tombini, ponti, sovrappassi, sottopassi, etc. ove possono essere collocati opere d'arti e/o impianti funzionali all'uso della strada;
- *“incidente”* - l'avvenimento inatteso conseguente alla circolazione stradale che costituisce o produce un pericolo alla sicurezza delle persone e/o un danno alla sede stradale e sue pertinenze;
- *“attività di ripristino”* attività varie per eliminazioni di situazioni di pericolo lungo la sede stradale e sue pertinenze o di riparazione danni alla stesso come sommariamente appresso indicato e oggetto del presente capitolato d'onori.
 - ❖ Delimitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
 - ❖ aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;
 - ❖ recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ❖ l'eliminazione di tutte le “insidie” (cocci di vetro, macchie d'olio, lamiere, pietrisco, ecc...) che potrebbero recare nocimento alla sicurezza nella circolazione stradale;
 - ❖ lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
 - ❖ aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale;
 - ❖ ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
 - ❖ rimozione di veicoli incidentati, in sosta vietata e/o in abbandono;
 - ❖ apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo;
 - ❖ ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
 - ❖ gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.;
 - ❖ ripristino di danni sulla sede stradale, alle sue pertinenze o agli impianti di servizio ivi compreso la segnaletica stradale, le protezioni marginali, le recinzioni, gli impianti di illuminazione etc.

Art. 2 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Provinciale, in quanto saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, tramite l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte e versate dalle stesse compagnie assicurative, a seguito degli interventi di ripristino post incidente e/o di ripristino stato dei luoghi, realizzati sulla rete stradale di competenza del medesimo Ente.

Nel caso sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso o non sia possibile recuperare i costi dalle compagnie RCA, l'affidatario si impegna ad effettuare i recuperi d'olio, di altri liquidi o materiali sversati dal veicolo, per ripristinare la situazione "quo ante", senza alcun costo o onere per la Provincia di Ragusa.

Art. 3

Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato tutte le "strade", le sue pertinenze e le opere d'arti (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi etc.) nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti il demanio provinciale e/o le strade in possesso o in gestione della Provincia di Ragusa. A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria della rete stradale provinciale. La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento o in diminuzione per effetto di competenze trasferite alla Provincia o dalla stessa trasferite a altri Enti.

Art. 4

Durata del servizio

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di concessione tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Proroghe e rinnovi della validità del contratto, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e in quanto consentiti dalla legge.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5

Aggiudicazione e stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare il servizio mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto tra cui:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto per Legge.

La Provincia di Ragusa si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio sotto le riserve di Legge nelle more della stipula del contratto.

Al contratto di appalto da stipulare saranno allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- Capitolato d'oneri;
- Offerta di cui al successivo art.7;
- Planimetria tematica riportante le strade oggetto del servizio;
- POS a cura dell'Affidatario redatto ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i e riportante le misure minime ed indispensabili da adottare per l'esecuzione delle "attività di ripristino post incidente" per la riattivazione della circolazione stradale.

Art. 6

Cauzione definitiva

La ditta affidataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando e dal presente capitolato nonché dal contratto che sarà stipulato successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria comunale;
- b. mediante fidejussione bancaria;
- c. mediante polizza assicurativa;
- d. mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

Se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Alla scadenza del termine contrattuale, pertanto, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Provinciale.

L'Amministrazione procedente, anche ai fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto del numero degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano "dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi", del valore economico medio di tali interventi individua quale ammontare annuo per i servizi da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza valutati in circa il 2%, l'importo netto di Euro 60.000,00, (sessantamila/00) che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

L'ammontare complessivo del servizio complessivo pertanto risulta pari ad € 180.000,00, sulla base della suddetta stima, che costituisce la base del calcolo, la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto, viene determinata e quantificata in euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Art. 7 Documentazione di gara

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica comprensiva di relazione esplicativa sull'organizzazione, mezzi, personale, metodi operativi e servizi aggiuntivi offerti e quant'altro l'offerente ritiene utile ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 32.

Capo II° - Disposizioni specifiche

Art. 8 Sede Operativa

L'affidatario ha l'onere di utilizzare all'interno del territorio provinciale almeno una sede operativa, da indicare nell'offerta tecnico/gestionale (via... e numero civico ovvero contrada...), dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di *ripristino post-incidente* in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato al successivo art. 9. Le sedi operative o centri logistici operativi potranno essere legate all'affidatario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, scongiurino il vietato subappalto. Le stesse sono deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Art. 9 Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento

Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:

- dal personale tecnico del Settore Viabilità della Provincia;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale;
- dal funzionario tecnico reperibile della Provincia;
- dal corpo di Polizia Provinciale;
- dagli altri organi di Polizia competenti territorialmente;
- dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo e comunque, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a 45 minuti; il suddetto tempo di intervento costituisce elemento di offerta tecnica.

Art. 10 Modalità di attuazione del servizio

L'affidatario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia. Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Qualora espressamente richiesto gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi potranno essere eventualmente posti sotto la direzione di operatori della Provincia.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i.; la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società affidataria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto delle norme seguenti.

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi "sversamenti";
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc. conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente e s.m.i.;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal "Ministero dell'Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL.

L'affidatario si impegna, qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di Polizia, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa, per il successivo inoltro dell'informazione all'Amministrazione Provinciale.

In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, alle compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Art. 11

Mezzi e strumentazione operativa

L'affidatario è obbligato all'utilizzo di idonei veicoli anche polifunzionali, in misura necessaria alla tipologia e complessità dell'intervento per la quale è stato chiamato. I veicoli dovranno essere omologati, ove previsto per Legge, ed essere equipaggiati per l'intervento in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale. In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi al massimo della efficienza, efficacia e tempestività.

Esemplificativamente tutti i mezzi in dotazione debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio,
- b) possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune;
- c) essere equipaggiati con speciali attrezzature;
- d) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento anche in ordine al trattamento e gestione dei rifiuti;
- e) recare il logo dell'aggiudicatario e della Provincia;

Per i tratti di rete stradale a elevata operatività saranno impiegati mezzi che disporranno anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica.

L'aggiudicatario deve fornire all'Ente procedente la mappatura della localizzazione dei "veicoli" operanti sulla rete stradale di competenza, le indicazioni del responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con la Provincia, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari anche degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.

Le Parti concordano di programmare incontri periodici trimestrali per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della ditta concessionaria, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

Art. 12

Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto

L'affidatario dovrà essere munito di strumento efficace di informazione a disposizione dell'Ente procedente. Nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, l'affidatario deve assicurare all'Ente procedente la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login* e *password*, che prevede una diversa selezione dei dati degli interventi attivati ed effettuati, delle operazioni svolte, delle procedure intraprese per il recupero costi dalle compagnie RCA, nonché di tutte le eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per monitorare l'operato degli operatori e/o necessari anche ai fini statistici. Per gli interventi dove non sia possibile l'individuazione del responsabile, dovrà essere disponibile l'eventuale costo a totale carico dell'Ente procedente e per i casi più

gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti

Dovrà inoltre essere attivata una Banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per *“servizio di ripristino post incidente”* nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone. Inoltre qualora disponibili dovranno essere disponibili rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro e possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della *“filiera dei rifiuti”* asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il *“deposito temporaneo”* e relativo conferimento (FIR e MUD).

L'Ente procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D.Lvo n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. dichiarano fin da ora di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti.

Art. 13

Obblighi in materia di tutela ambientale

L'affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

TITOLO II° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

Capo I° - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore o affidatario

Art. 14

Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino post incidente* e del *ripristino dello stato dei luoghi* nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 15

Osservanza di disposizioni e direttive

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato o di norme di Legge.

Art. 16

Responsabilità dell'affidatario

Il servizio oggetto di concessione per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – l'Ente procedente potrà senz'altro sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 26.

Gravano esclusivamente sull'affidatario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente e di ripristino dello stato dei luoghi.

L'affidatario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione procedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, l'affidatario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

L'affidatario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto

L'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati. Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dal concessionario a soggetti diversi, purché qualificati; l'affidatario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 18

Personale addetto al servizio

L'appaltatore dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Art. 19

Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

Art. 20

Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 21

...Omissis...

Art. 22

Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata del contratto di affidamento del *servizio di ripristino* de quo, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Capo II° - Obblighi ed oneri a carico dell'Ente procedente

Art. 23

Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale

Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino sia post-incidente che dello stato dei luoghi l'Amministrazione cede espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo,...) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altra Organo di Polizia, per ripristinare la situazione "quo ante" senza alcun costo o onere per la Provincia di Ragusa.

Art. 24

Rapporto di incidente

L'Ente procedente si impegna a rilasciare all'affidatario, in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di richiesta, copia del rapporto di incidente e ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 23. L'Ente si impegna inoltre ad emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi e trasmettere all'affidatario, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Gli Operatori di Polizia Provinciale che procedono al rilievo del sinistro daranno atto, nelle relazioni del loro intervento, dell'orario di arrivo degli addetti alle operazioni di bonifica e, ove possibile, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività d'istituto, anche dell'orario in cui terminano dette operazioni.

TITOLO III° - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

Art. 25

Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal concessionario, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) la Provincia di Ragusa potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 26

Risoluzione del contratto per inadempimento

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a) fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- b) inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, il servizio stesso;
- e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Provinciale;
- f) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, il servizio stesso;
- g) cessione e/o subappalto del contratto;
- h) nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi dell'art. 19 del capitolato.
- i) impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La Provincia di Ragusa si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Criterio di aggiudicazione della concessione

L'aggiudicazione della concessione avverrà, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 100 (cento), sulla base dei criteri di valutazione indicati ai successivi articoli 32 e ss.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60/100, pari ai sei decimi del punteggio massimo previsto per la relazione tecnico/gestionale. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore a 60/100 saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio su base 100.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art 28

Anomalia delle offerte

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs 163/2006.

Art. 29

Obbligatorietà dell'offerta

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell'Ente procedente ad effettuare la prestazione con le modalità e nei termini previsti dal capitolato, per l'Ente procedente il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione e l'efficacia della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

Art. 30

Commissione di gara

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 31

Trattamento dei dati

L'Ente procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Titolo V° - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 32 Criteri valutativi

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la valutazione dei fattori di cui all'elenco seguente attribuendo il punteggio in base ad una valutazione dei criteri di seguito indicati:

CRITERI GENERALI		PUNTEGGIO TOTALE
A)	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA: COMPLETEZZA, CONSISTENZA E QUALITA' DELLE RISORSE (UMANE E STRUMENTALI) E RELATIVA ORGANIZZAZIONE	MAX 40 PUNTI
	A1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Punteggio massimo 15
	A2) ADEGUATEZZA DELLE RISORSE STRUMENTALI	Punteggio massimo 10
	A3) ADEGUATEZZA DELLE RISORSE UMANE	Punteggio massimo 15
B)	MODALITA' OPERATIVE E TEMPI DI INTERVENTO	MAX 40 PUNTI
	B1) Tempi di intervento di ripristino finalizzati ad affrontare e risolvere tempestivamente ed efficacemente le situazioni di criticità correlate al servizio affidato, supportata da idonea documentazione giustificativa che tenga conto, con simulazione, dei percorsi dalle sedi operative: - entro trenta minuti dalla richiesta d'intervento punti 20 - da trenta a quarantacinque minuti dalla richiesta di intervento punteggio valutato proporzionalmente al tempo - oltre a 45 minuti dalla richiesta di intervento Punti 0	Punteggio massimo 20
	B2) Modalità operative dell'intervento di ripristino, con particolare riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente, i materiali impiegati, alle tecniche e alle attrezzature utilizzate, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc ..	Punteggio massimo 20
C)	SERVIZI AGGIUNTIVI, ACCESSORI E/O COMPLEMENTARI	MAX 20 PUNTI
	C1) Servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito all'Amministrazione appaltante non ricompresi nel capitolato d'onori, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti stradali, alla sensibilizzazione della sicurezza stradale, al monitoraggio della rete stradale, alla attività di supporto agli uffici tecnici in caso di incidenti, ecc ...	Punteggio massimo 20

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico dell'affidatario.

Art. 34 Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'ente e la ditta affidataria, il Foro competente è quello di Ragusa.
E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e dal Codice Civile e alle norme vigenti in materia di sicurezza, strade, ambiente etc.

Ragusa, 29/04/2015

Il Progettista e Rup
(Dr. geom. Emanuele Criscione)

Il Dirigente
(Dr. ing. Carlo Sinatra)